

XI LEGISLATURA 20^ Seduta Venerdì 25 giugno 2021

Deliberazione n. 139(Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale -Disposizioni per garantire in condizioni controllate e sicure gli incontri in ambito ospedaliero tra degenti e familiari.

Presidente: Giovanni Arruzzolo

Consigliere - Questore: Filippo Mancuso

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 16 assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i 6 articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 15, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 139 del 25 giugno 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE IN CONDIZIONI CONTROLLATE E SICURE GLI INCONTRI IN AMBITO OSPEDALIERO TRA DEGENTI E FAMILIARI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2021.

Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL PRESIDENTE (Giovanni Arruzzolo)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Alla luce del generale programma di riaperture, nonché di un progressivo allentamento delle misure restrittive, attuate durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, appare necessario prevedere, seppur cautamente, in ambito ospedaliero, le procedure di sicurezza in modo da garantire l'accesso nelle unità operative ai familiari dei degenti, affetti da Covid-19 ed anche non Covid-19 in condizioni critiche.

Le misure di contenimento, che limitano l'accesso dei familiari nelle strutture ospedaliere, venivano adottate quali misure emergenziali e straordinarie durante la fase acuta dell'emergenza da Covid-19, tuttavia, rimane tuttora interdetto l'accesso ai congiunti di pazienti ritenuti fragili.

Il degente viene così privato, al momento del ricovero, dall'affetto dei familiari, determinando una situazione di isolamento, che può comportare significativi momenti di stress e di forte tensione emotiva.

Non vi è dubbio che la presenza dei familiari, in un momento delicato e di sofferenza del malato, in una fase di criticità clinica, rappresenta una risorsa significativa dal punto di vista psicologico, capace di alleviare le sofferenze, nonché una valida risorsa per le cure medico - infermieristiche ed è per questo che il paziente ha il diritto di essere accompagnato e di ricevere assistenza, durante il periodo di degenza, dai suoi affetti più cari.

Consentire e regolamentare gli accessi e la presenza dei familiari dei pazienti nelle strutture ospedaliere non deve rappresentare un ostacolo all'assistenza, ma una risposta opportuna ai bisogni del malato e della sua famiglia, una maggiore attenzione e cura prestata al paziente ed alla sua dignità di essere umano.

Le procedure proposte con la presente legge sono semplici e finalizzate a tutelare sia i visitatori che i pazienti e gli operatori dei diversi presidi ospedalieri.

I Protocolli per l'accesso dei familiari sono diversificati proprio perché l'accesso nei reparti Covid-19 richiede una maggiore tutela rispetto ai reparti in cui siano ricoverati pazienti con altre patologie.

Per questo motivo, la redazione del Protocollo operativo, rivolto agli accessi nei reparti Covid-19, è stato affidato a personale medico specializzato e risulta allegato (Allegato A) alla presente legge, per costituirne parte integrante, unitamente alla modulistica occorrente.

Per le ragioni summenzionate, volte ad enucleare l'interesse preminente del paziente nella sua posizione di fragilità di ricevere assistenza continua da parte dei familiari nel periodo di ricovero, in considerazione anche delle straordinarie necessità di natura psicologica, unitamente alle terapie volte alla sua guarigione, si propone la presente legge.

La legge si compone di sei articoli.

Il primo dedicato alla finalità della presente legge.

L'articolo 2 individua le modalità di accesso dei familiari presso le strutture sanitarie.



L'articolo 3 individua l'adozione e l'attuazione dei Protocolli. L'articolo 4 individua le competenze della Giunta regionale. Gli articolo 5 e 6 individuano rispettivamente la norma di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di natura ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri.	//	//	//
Art. 2	Individua le modalità di accesso dei familiari presso le strutture sanitarie. Non sono previsti oneri.	//	11	<i>II</i>
Art. 3	Individua l'adozione e l'attuazione dei Protocolli. Non sono previsti oneri	//	//	//
Art. 4	Individua le competenze della Giunta regionale	//	//	//
Art. 5	Clausola invarianza finanziaria	//	//	//
Art. 6	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni in essa contenute. Pertanto, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione degli oneri.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.



Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge è volta a garantire la possibilità di accesso nelle strutture ospedaliere dei familiari dei pazienti fragili, affetti da Covid-19 o meno, al fine di tutelare l'interesse del paziente di ricevere visite e assistenza da parte dei congiunti, in considerazione del bisogno oggettivo particolare, nonché delle straordinarie necessità di natura psicologica.

Art. 2 (Modalità di accesso)

- 1. Al fine di consentire l'accesso dei familiari in ambito ospedaliero, i Direttori sanitari delle strutture ospedaliere adottano:
- a) per i familiari dei pazienti affetti da Covid-19, il Protocollo Operativo "Riumanizzazione e ritorno alla normalità", previsto dall'allegato A della presente legge;
- b) per i familiari dei pazienti non affetti da Covid-19, ma in condizioni critiche, il "Protocollo regionale per gli incontri", previsto dall'articolo 4.
- 2. Fatte salve norme legislative e disposizioni amministrative meno restrittive, per il periodo di emergenza sanitaria si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 3 (Definizione ed attuazione dei Protocolli)

- 1. I Protocolli definiscono le misure di sicurezza per favorire gli incontri tra familiari e pazienti in condizioni di criticità clinica.
- 2. I Protocolli di cui all'articolo 2, comma 1, vengono attuati dai Direttori delle Unità operative, nonché da un team multidisciplinare e disciplinano le procedure amministrative e sanitarie di ammissibilità di accesso, gli orari e i tempi degli incontri, la vigilanza attiva degli operatori sanitari, i dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra disposizione suppletiva di sicurezza per lo svolgimento degli incontri.
- 3. Il Direttore dell'Unità operativa, nonché il team multidisciplinare autorizzano le visite dei congiunti in caso di richiesta o le promuovono rinvenendo un chiaro beneficio per il paziente, avendo particolare cura di garantire la discrezione, la riservatezza e la dignità degli altri pazienti dello stesso reparto.



Art. 4 (Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede ad adottare il "Protocollo regionale per gli incontri", a cui si uniformano i singoli protocolli, nel termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. La legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.